

Tetto minimo di frequenza

Sono in vigore norme sul tetto minimo di frequenza e per la valutazione dell'anno scolastico e sui criteri per le deroghe (C.M. 4 marzo 2011 n. 20 14 83 ex DPR 122 del 2009). La norma prevede circa 50 giorni di assenza, a seconda del monte ore dell'indirizzo frequentato dallo studente. La legge prevede uno spazio di deroghe. Sono suscettibili di deroga le assenze dovute a:

1. prolungati periodi di malattia adeguatamente documentati,
2. rispetto di principi religiosi (es. assenze il sabato per gli Ebrei),
3. partecipazione a gare sportive documentate da idonea Associazione aderente al CONI,
4. situazioni di gravi disagi psicologici documentati da qualificata certificazione di psicologo associato all'Albo.

Le deroghe non sono automatiche: occorre dichiarare, da parte del Consiglio di Classe, che per lo studente, nonostante le assenze, esistono elementi sufficienti perché si proceda alla sua valutazione. In caso contrario le deroghe non sono applicabili. Il calcolo esatto va effettuato sull'orario curricolare.

N.B. Queste tabelle sono comunque generali perché va tenuto conto di ogni variabile individuale, comprese le uscite in anticipo e gli ingressi in ritardo.

	Monte ore totale	Monte ore di frequenza minima	Monte ore di frequenza minima per chi non si avvale dell'IRC
Biennio	891	668	644
Triennio	990	743	718